

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

Art. 1	Argomento
<p>Commi 2-9</p>	<p><i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i></p> <p>Si riconoscono anche <u>nel primo trimestre 2023</u>, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta (utilizzabili in compensazione o cedibili solo per intero con apposizione del visto di conformità) - già concessi nel 2022 dai Decreti Legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 - <u>per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese</u>, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.</p> <p>Si tratta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del <u>credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore</u>, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; - del <u>credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore</u>, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. <p>Ai fini della fruizione dei contributi straordinari in commento, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, <u>su sua richiesta</u>, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle predette agevolazioni con la Circolare 13/E del 2022.</p>
<p>Commi 11 e 15</p>	<p><i>Azzerramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023</i></p> <p>Si dispone l'annullamento, da parte dell'ARERA, <u>per il I trimestre 2023</u> delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche <u>e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW</u>.</p> <p><i>Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023</i></p> <p>Si dispone che l'ARERA fissi una <u>componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui</u>, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzerramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.</p>

<p>Commi 13 e 14</p>	<p><i>Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano</i></p> <p>Si dispone la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% (in deroga all'aliquota del 10% o del 22% prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) <u>alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</u></p> <p>La medesima riduzione si applica anche in relazione <u>alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano</u>, in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al <u>periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.</u></p>
<p>Comma 16</p>	<p><i>Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento</i></p> <p>Si estende l'aliquota IVA ridotta al 5% <u>alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.</u></p> <p>Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.</p>
<p>Commi 24-27</p>	<p><i>Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.</p> <p>In particolare, si prevede che, con delibera dell'ARERA possano essere sospesi, fino al 31 gennaio 2023 e nel limite di 50 milioni di euro, i procedimenti di interruzione della fornitura di gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale.</p> <p>Eventuali risorse residue saranno destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.</p>
<p>Commi 30-38</p>	<p><i>Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia</i></p> <p>Si prova a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti.</p>
<p>Commi 45-50</p>	<p><i>Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca alle imprese esercenti l'attività agromeccanica</i></p> <p>Si riconosce <u>un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.</u></p> <p>La medesima agevolazione è altresì estesa, per lo stesso periodo, <u>a beneficio delle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 (o può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con apposizione del visto di conformità) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>

<p>Comma 51</p>	<p><i>Credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.</i></p> <p>Si disciplinano le <u>modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022</u>. In particolare si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023; - che non si applica il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta; - che è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto; - che è cedibile (solo per intero e con apposizione del visto di conformità) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
<p>Comma 54</p>	<p><i>Regime forfettario (Legge 190/2014)</i></p> <p>Si innalza da 65 mila euro a 85 mila euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni (determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15%).</p> <p>Coloro che avranno compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro usciranno immediatamente dal regime forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente (sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite); chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila euro, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.</p>
<p>Commi 55-57</p>	<p><i>Tassa piatta incrementale</i></p> <p>Si introduce, per il solo anno 2023, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali del 15% da applicare alle variazioni di reddito (superiori al 5%) pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.</p> <p>Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in commento.</p>
<p>Commi 58-62</p>	<p><i>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande</i></p> <p>Si individua come costituenti reddito da lavoro dipendente <u>le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande</u> (art. 5, Legge 287/1991) <u>a titolo di liberalità anche attraverso mezzi di pagamento elettronici</u>, riversate ai lavoratori del settore privato e titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.</p> <p>Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; - salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. <p>Ne consegue che il regime di tassazione separata sarà il regime naturale di tassazione delle cosiddette "mance", essendo possibile l'applicazione dell'ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.</p> <p>Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.</p>

	<p>I redditi soggetti a tassazione separata sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto.</p>
Comma 63	<p>Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti</p> <p>Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate, nell'anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
Comma 64	<p>Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax</p> <p>Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. "plastic tax" e della c.d. "sugar tax" (Art. 1, commi 634-658 e commi 661-676, Legge 160/2019).</p>
Commi 65-70	<p>Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio</p> <p>Si prevede che le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di beni deducano (<u>per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4</u>) le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente del 6% al costo degli stessi fabbricati.</p> <p>Tale modalità di deduzione si applica alle imprese che svolgono una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).</p> <p><u>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023 saranno adottate le disposizioni di attuazione dei commi in esame.</u></p> <p>Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MEF, un Fondo - con dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024 - per l'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio, di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in materia di "de minimis", <u>secondo i termini e le modalità di attuazione che saranno definiti con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Comma 73	<p>Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet</p> <p>Si assoggetta, per l'anno 2023, la cessione dei pellet all'aliquota IVA ridotta del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%.</p>
Comma 74	<p>Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni</p> <p>Si estende, <u>dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023</u>, l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età (art. 2, commi da 475 a 480, Legge 244/2007).</p>

	<p>Vengono altresì prorogate di un anno, <u>fino al 31 dicembre 2023</u>, le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della prima casa di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.</p>
Comma 76	<p>Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione IVA imprese costruttrici)</p> <p>Si consente la detrazione dall'IRPEF lorda del 50% dell'IVA versata per l'acquisto, <u>entro il 31 dicembre 2023</u>, di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione dell'imposta dovuta sul corrispettivo è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.</p>
Comma 80	<p>Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari</p> <p><u>Si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</u></p>
Comma 110	<p>A agevolazioni piccola proprietà contadina</p> <p>Inserendo il comma 4-ter all'art. 2 del <u>D.L. 194/2009</u>, si estendono le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro e imposta catastale nella misura dell'1%) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.</p>
Comma 111	<p>A agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici</p> <p>Si stabilisce che, <u>nei territori montani, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici</u> a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, siano assoggettati all'imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa [200 euro] e siano esentati dall'imposta catastale e di bollo.</p> <p>Si prevede inoltre che le agevolazioni in esame si applichino anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni (i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente).</p> <p><u>Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle Cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.</u></p>
Commi 148-150	<p>Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA</p> <p>Si introducono - all'interno dell'art. 35, comma 15-bis, del <u>DPR 633/1972</u> - ulteriori misure per l'esercizio del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle Partite IVA.</p> <p>Nello specifico, il nuovo comma 15-bis.1) stabilisce che l'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, in esito alle quali l'ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire le scritture contabili, ove obbligatorie, al fine di consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.</p> <p>In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>Il comma 15-bis.2) chiarisce che, in caso di cessazione, ai sensi dei commi 15-bis) e 15-bis.1), la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale,</p>

	<p>lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.</p> <p>In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.</p> <p>Si ricorda, nell’occasione, che ai sensi del comma 15-quinquies), l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.</p> <p>Con il comma 149, si integra l’art. 11 del D.lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 7-quater) in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione emesso ai sensi dell’art. 35, commi 15-bis) e 15-bis.1), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.</p> <p>Con il comma 150 si specifica, infine, che <u>con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.</u></p>
<p>Commi 153-161 e 163-165</p>	<p><i>Definizione agevolata avvisi bonari</i></p> <p>Con i commi da 153 a 159, si consente la definizione con modalità agevolate delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. “avvisi bonari”), <u>relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021</u>, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle imposte e dei contributi previdenziali; - degli interessi e delle somme aggiuntive; - delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. <p>È prevista poi <u>la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso alla data del 1° gennaio 2023</u>, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive e le sanzioni nella misura ridotta del 3%.</p> <p>Con i commi 160 e 161 invece si riaprono - <u>a decorrere dal 29 dicembre 2022</u> - i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore, tra gli altri, delle associazioni e delle <u>società sportive professionistiche e dilettantistiche</u> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022.</p> <p>I versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in 60 rate (in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata).</p> <p>In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p>
<p>Commi 166-173</p>	<p><i>Regolarizzazione irregolarità formali</i></p> <p>Si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla <u>determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi - se commesse fino al 31 ottobre 2022</u> - mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo</p>

	<p>d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p> <p>Tale procedura di regolarizzazione NON può essere esperita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. "voluntary disclosure"); - per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); - per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023 (comma 172). <p><u>Le modalità di attuazione dell'articolo in esame saranno disciplinate con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate (comma 173).</u></p>
<p>Commi 174-178</p>	<p><i>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</i></p> <p>Si consente - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di <u>regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto</u> (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo editale irrogabile.</p> <p>Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.</p> <p>Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in 8 rate trimestrali di pari importo (con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso.</p>
<p>Commi 179-185</p>	<p><i>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</i></p> <p>Si consente la <u>definizione con modalità agevolate degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.</u> Sono previste sanzioni ridotte, fino a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; - avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. <p>La medesima riduzione sanzionatoria a un 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.</p> <p>La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.</p> <p>Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Per tali importi è esclusa la compensazione.</p>

<p>Commi 186-205 e 206-212</p>	<p><i>Definizione agevolata e Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</i></p> <p>Si consente la <u>definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi</u> (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).</p> <p>Sono ESCLUSE dalla definizione agevolata, le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <p>a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;</p> <p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16, Regolamento UE 2015/1589).</p> <p>Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al Giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.</p> <p>Entro la stessa data, il contribuente ha l'onere - ai fini della estinzione del procedimento - di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata (le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate).</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205 - si consente la definizione agevolata - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, in primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.</p> <p>All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% o del 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.</p> <p>Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata (fino ad un massimo di 20 rate trimestrali) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto</p> <p>Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.</p> <p>Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte:</p> <p>a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;</p> <p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16, Regolamento UE 2015/1589).</p> <p>In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione (art. 13, D.lgs. 471/1997) aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p>
<p>Commi 219-221</p>	<p><i>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale</i></p> <p><u>Si consente la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; - degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. <p>La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.</p> <p>Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente Ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.</p>
<p>Commi 222-230</p>	<p><i>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione</i></p>

	<p><u>Si dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.</u></p> <p>Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico, con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023.</p> <p>Viene introdotta, altresì, una <u>specifico disciplina dell'annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, limitatamente agli interessi</u> comunque denominati e non, invece, anche per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.</p> <p>Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 rimane comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 [di importo residuo fino a 1.000 euro affidate agli agenti della riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali] e 228 [sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali,] e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.</p>
<p>Commi 231-252</p>	<p><i>Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</i></p> <p>Si disciplina la <u>definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. "rottamazione delle cartelle esattoriali") nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022</u>, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai Decreti Legge n. 193/2016, n. 148/2017, n. 119/2018, n. 34/2019 e dalla legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018).</p> <p>Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto anche l'aggio in favore dell'agente della riscossione.</p> <p>La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovute a titolo di capitale; - maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. <p>Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.</p> <p>Il contribuente dovrà presentare - entro il 30 aprile 2023 - un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione (indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi). A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il <i>quantum</i> dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti fino a 18 rate maggiorate degli interessi al tasso del 2% annuo [da corrispondersi: la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024].</p> <p>Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.</p>

	<p>La presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospende i termini di prescrizione e decadenza; - sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; - inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; - vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; - vieta di considerare "irregolare" il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo; - consente il rilascio del DURC, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento. <p>Possono essere ricomprese nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. "concordato minore", con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. <p>La definizione agevolata si applica, inoltre, agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio sulle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.</p> <p>Possono essere estinti anche i debiti relativi a precedenti istituti di "pace fiscale" (rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.</p> <p>Si estende altresì la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.</p>
Comma 265	<p><i>Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno</i></p> <p>Modificando il comma 98 dell'art. 1 della Legge 208/2015, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p>
Comma 267	<p><i>Credito di imposta nelle ZES</i></p> <p>Modificando il comma 2, primo periodo, dell'art. 5 del D.L. 91/2017, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone Economiche Speciali).</p>
Comma 268	<p><i>Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</i></p> <p>Si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p>

Comma 277	<p>Bonus mobili</p> <p>Si incrementa (da 5.000 a 8.000 euro) l'importo, per il 2023, della detrazione IRPEF prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, lasciando a 5.000 euro l'importo previsto per l'anno 2024.</p>
Comma 281	<p>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</p> <p>Si reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.</p> <p>Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.</p>
Comma 282	<p>Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo</p> <p>Si incrementano - di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 - le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET" (art. 1, comma 352, Legge 234/2021), al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative (art. 2, comma 6, Legge delega 106/2022).</p>
Commi 283-285	<p>Disposizioni in materia di pensione anticipata</p> <p>Si introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata "pensione anticipata flessibile" - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.</p> <p>Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.</p>
Commi 286 e 287	<p>Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa</p> <p>Si prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato di cui al precedente comma 283 (c.d. "quota 103"), di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.</p> <p><u>La definizione delle modalità attuative della norma in esame è demandata a un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Commi 288-291	<p>Ape sociale</p> <p>Si proroga l'applicazione in via sperimentale a tutto il 2023 dell'APE Sociale consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (Legge 232/2016).</p>
Comma 292	<p>Opzione donna</p> <p>Si estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna" a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti.</p> <p>Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.</p>

<p>Commi 294-300</p>	<p><i>Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli</i></p> <p>Si riconosce ai <u>datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico</u> (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (comma 294).</p> <p>Il medesimo esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale (comma 295).</p> <p>Gli esoneri di cui in precedenza sono alternativi all'esonero già previsto dall'art. 8 del D.L. 4/2019 per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 296).</p> <p>Si estende alle <u>nuove assunzioni a tempo indeterminato</u> (nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) <u>di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022</u> (art. 1, comma 10, Legge 178/2020) il cui importo massimo, nell'occasione, viene elevato a 8.000 euro (comma 297).</p> <p>Si estende alle <u>nuove assunzioni</u> (a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato) <u>di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto nel biennio 2021-2022</u> (art. 1, comma 16, Legge 178/2020) il cui importo massimo, nell'occasione, viene elevato a 8.000 euro (comma 298).</p> <p><u>L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 è comunque condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p> <p>Si proroga, infine, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per un periodo massimo di 24 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni.</p>
<p>Comma 301</p>	<p><i>Sostegno imprenditoria giovanile e femminile</i></p> <p>Si dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo III, del D.lgs. 185/2000 (MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE) di cui agli artt. da 9 a 10-quater.</p>
<p>Commi 303</p>	<p><i>Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MASAF, un Fondo - con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 - al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Legge 194/2015) e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale (DM 19 novembre 2012, n. 17070).</p>
<p>Comma 306</p>	<p><i>Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili</i></p> <p>Si dispone l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di "fragilità" di cui al D.M. 4 febbraio 2022.</p> <p>A tale proposito si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</p>
<p>Comma 308</p>	<p><i>Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti</i></p> <p>Si incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Legge 193/2000 - c.d. "Legge Smuraglia" che ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative</p>

	<p>a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all'esterno ed ha <u>esteso gli sgravi contributivi previste per le cooperative sociali che occupano persona svantaggiate anche ai rapporti di lavoro avviati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.</u></p> <p>Si veda anche la Circolare INPS n. 27/2019, riguardante benefici contributivi per l'assunzione di persone detenute o internate.</p>
<p>Commi 313-321</p>	<p>Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa</p> <p>Si prevede che, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto - nel corso del 2023 - per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età.</p> <p>Dal 1° gennaio 2023, si dispone l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare.</p> <p>L'erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali al suo adempimento.</p> <p>Inoltre, si richiede ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che abbiano sottoscritto un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.</p> <p>Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la "prima offerta" di lavoro (in luogo della seconda) "congrua", anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio.</p> <p>Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.</p> <p>Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone (secondo modalità da definirsi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023).</p> <p>Si dispone infine: l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 (comma 318); l'incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico (comma 320); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un capitolo denominato "<i>Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva</i>" nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza (comma 321).</p>
<p>Comma 322</p>	<p>Rinegoziazione mutui ipotecari</p> <p>Si riaprono, <u>fino al 31 dicembre 2023</u>, i termini di operatività della disciplina (D.L. 70/2011) in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012 che consente di <u>rinegoziare i mutui ipotecari stipulati</u> (ovvero accollati) <u>anteriormente al 1° gennaio 2023</u>, assicurando tra l'altro l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.</p>
<p>Comma 326</p>	<p>Indennità per i lavoratori del settore della pesca</p> <p>Per l'erogazione, anche per il 2023, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da <u>imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio</u>, si stanziavano risorse, pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.</p> <p>La suddetta indennità è pari a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, <u>compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.</u></p>

<p>Commi 338-341</p>	<p>Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta</p> <p>Si incrementano - portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 - le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al fine di potenziare le azioni previste dal <u>Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne</u> (comma 338).</p> <p>Si stanziavano 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (comma 339).</p> <p>Si dispone l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, D.L. 223/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare al potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (comma 340). - di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare al reddito di libertà delle donne vittime di violenza (comma 341).
<p>Commi 342-354</p>	<p>Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali</p> <p><u>Si estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - elevando da 5.000 euro a 10.000 euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori (resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile); - ammettendo il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a 10 (in luogo di 5). <p>Si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.</p> <p>Nel settore agricolo (commi da 343 a 354), in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che - a eccezione dei pensionati - non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno.</p> <p>Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro occasionale agricolo, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltrare al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria al cui interno i 45 giorni di prestazione massima si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.</p> <p>L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Per il lavoratore il compenso erogato dal datore di lavoro è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.</p> <p>La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>L'iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.</p> <p>Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'INSP e dall'INAIL d'intesa tra loro.</p>

	<p>In caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro occasionale agricolo si trasforma in rapporto di lavoro “a tempo indeterminato”. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.</p>
Commi 357	<p>Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p> <p>Si novella la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico (D.lgs. 230/2021) al fine di rendere permanenti le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, sempre disabile e a carico.</p> <p>Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad 1 anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a 3 anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.</p>
Comma 359	<p>Congedo parentale</p> <p>Si prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad 1 mese e compresi entro il 6° anno di vita del bambino - ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento - un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale, riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>L'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari all'80% (anziché al 30%). L'elevamento si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>
Commi 362-363	<p>Fondo per le periferie inclusive</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF, il “Fondo per le periferie inclusive”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, il cui stanziamento è da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da destinarsi ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle aree periferiche urbane delle grandi città, favorendo al contempo un miglioramento del livello di autonomia.</p> <p><u>Si demanda a un DPCM o a un Decreto dell’Autorità politica con delega in materia di disabilità, da adottare, entro 90 giorni dal 1° gennaio 2023, la definizione:</u></p> <p>a) dei tempi e delle modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;</p> <p>b) dei criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, <u>privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione</u> di cui all’art. 55 del D.lgs. 117/2017.</p>
Comma 365	<p>Rimozione barriere architettoniche</p> <p>Si proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (art. 119-ter, Legge 34/2020).</p> <p>Viene altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.</p>
Commi 384-388	<p>Mezzi di pagamento</p> <p>Si stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, <u>siano</u></p>

	<p><u>esse persone fisiche o giuridiche</u>, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro anziché 1.000 euro (comma 384).</p> <p>Si prevede l'istituzione di un Tavolo permanente (<u>con Decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023</u>) fra le categorie interessate preordinato a "valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro" (comma 386).</p> <p>Qualora il Tavolo istituendo non dovesse giungere alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro 90 giorni dal 1° gennaio 2023 ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, si prevede che sia dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione, da riversare ad apposito Fondo destinato, <u>sulla base di criteri individuati con DPCM</u>, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.</p>
<p>Commi 389 e 390</p>	<p>Rifinanziamento dei contratti di sviluppo</p> <p>Si dispone il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (art. 43, D.L. 112/2008) in particolare per:</p> <p>a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;</p> <p>b) 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.</p> <p>Si prevede, infine, che il Ministero delle imprese e del Made in Italy potrà impartire a INVITALIA (soggetto gestore), direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.</p>
<p>Commi 392-393</p>	<p>Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proroga, dal 31 dicembre 2022 <u>al 31 dicembre 2023</u>, del termine finale di applicazione della disciplina "transitoria" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, Legge 234/2021); - la, proroga dal 31 dicembre 2022 <u>al 31 dicembre 2023</u>, del termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasto agli effetti della crisi ucraina (art. 1, commi 55-bis e 55-ter della citata Legge 234/2021).
<p>Comma 394</p>	<p>Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole</p> <p>Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole (mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine anche a fronte di transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 102/2004), si assegnano all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p>Commi 402 e 403</p>	<p>Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MiMIT, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle "filiera produttive del made in Italy", dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.</p> <p>La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy.</p>

	<p><u>I settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo saranno definiti con uno o più Decreti ministeriali.</u></p>
Commi 414-416	<p>Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI</p> <p>Si integra l'autorizzazione di spesa per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare <u>continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature</u> (cosiddetta "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2, comma 8, del D.L. 69/2013).</p> <p>Si stabilisce inoltre che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.</p>
Comma 419	<p>Fondo per la crescita sostenibile</p> <p>Si incrementa la dotazione del "Fondo per la crescita sostenibile" (art. 23, D.L. 83/2012) di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il sostegno alla <u>nascita e allo sviluppo di imprese cooperative</u> costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale.</p>
Comma 421	<p>Garanzia a favore di progetti del Green New Deal</p> <p>Si fissa - per l'anno 2023 - l'importo delle risorse disponibili del "Fondo Green New Deal" (art. 1, comma 85, Legge 160/2019) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A (565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro) per la <u>realizzazione dei progetti economicamente sostenibili</u> che abbiano come obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decarbonizzazione dell'economia, - l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, - la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi, - la rigenerazione urbana, - il turismo sostenibile, - l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico, - in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo.
Comma 423	<p>Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</p> <p>Si proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla Legge 178/2020 a favore delle imprese che abbiano effettuato <u>investimenti in beni strumentali nuovi</u>, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
Commi 425 e 425	<p>Fondo per la sovranità alimentare</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MASAF, il "Fondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di <u>rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale</u>.</p> <p>Le risorse sono destinate al rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; - ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; - sostenere le filiere agricole; - gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. <p><u>I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più Decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste</u>, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Provincie autonome.</p>

<p>Comma 426</p>	<p>Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi”</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MASAF, un apposito Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila» (c.d. “mal secco degli agrumi”), al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP.</p> <p>Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p><u>I termini e le modalità di accesso al Fondo di cui sopra saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
<p>Comma 427</p>	<p>Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina</p> <p>Si istituisce, presso il MASAF, il “Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina” danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023.</p> <p>Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10%, i rimborsi per l’abbattimento degli animali.</p> <p><u>Le modalità di attribuzione degli incrementi da calcolare sulla base dell’effettiva perdita di produzione delle aziende della filiera bufalina nell’anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021 saranno definite con Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute.</u></p>
<p>Commi 428-431</p>	<p>Fondo per l’innovazione in agricoltura</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MASAF, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di <u>sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura, attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.</u></p> <p>Il Fondo potrà essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese (anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti) nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di “venture capital” (art. 31, D.L. 98/2011).</p> <p>Per sostenere i progetti di innovazione possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (art. 1, commi 354-361, Legge 311/2004).</p> <p><u>I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del MASAF, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.</u></p>
<p>Comma 433</p>	<p>Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite</p> <p>Si dispone l’istituzione di un Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi <u>per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti da tale malattia epidemica.</u></p> <p>Al predetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.</p> <p><u>La ripartizione del Fondo di cui sopra tra le Regioni che provvederanno all’erogazione dei contributi, è definita con Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.</u></p>
<p>Commi 434 e 435</p>	<p>Reddito alimentare</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,</p>

	<p>Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale, Cagliari, Catania, Messina e Palermo), ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.</p> <p><u>Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore saranno definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Comma 439	<p><i>Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura</i></p> <p>Si incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 con 8 milioni di euro per il 2023.</p>
Comma 440	<p><i>Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura</i></p> <p>Si incrementa di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023-2025, il "Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura" (art. 14, D.lgs. 154/2004) al fine di <u>intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.</u></p> <p>Le tipologie di intervento sono le seguenti:</p> <p>a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;</p> <p>b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;</p> <p>c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni.</p> <p>Con il DM 16 giugno 2021 sono state definite, <u>per l'anno 2021 e per le successive annualità</u>, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo in esame.</p>
Commi 443-445	<p><i>Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi</i></p> <p>Si introducono misure volte a favorire la produzione di energia dalla biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e della prevenzione del dissesto idrogeologico, istituendo a tal proposito un Fondo nello stato di previsione del MASAF, con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023.</p> <p><u>Nel dettaglio, si consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o metereologici, mareggiate o piene, nell'ambito di appositi progetti.</u></p> <p><u>I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del predetto Fondo saranno definiti, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.</u></p>
Commi 447 e 448	<p><i>Controllo e contenimento della fauna selvatica</i></p> <p>Si <u>modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica</u>, di cui all'art. 19 dalla Legge 157/1992.</p> <p>In particolare, si assegna alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, indicate all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Alle Regioni e alle Province autonome è demandato altresì il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica "anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree</p>

	<p>urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto” per la tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico e della selezione biologica, per la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e sicurezza stradale, nonché per motivi sanitari.</p> <p>Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l’ISPRA, Piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La norma stabilisce che tali attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.</p> <p>Viene inoltre previsto che i Piani siano attuati dai cacciatori iscritti agli AA.TT.CC. o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e siano coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali.</p> <p>Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.</p> <p>Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.</p> <p>Si introduce il <u>Piano straordinario (nazionale) per la gestione e il contenimento della fauna selvatica</u>, di durata quinquennale, prevedendone l’adozione con Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l’ISPRA e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Il Piano straordinario è attuato e coordinato dalle Regioni e dalle Province autonome, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, dei cacciatori iscritti negli AA.TT.CC. o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.</p>
<p>Commi 450e 451</p>	<p><i>Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità</i></p> <p>Si istituisce nello stato di previsione del MASAF, un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, <u>destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro</u>, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante, <u>la cui definizione è demandata a un Decreto entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023 che stabilisca altresì:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l’ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza; d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
<p>Commi 471 e 472</p>	<p><i>Fondo sicurezza lavoro portuale</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MiT, un <u>Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale</u>, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026.</p> <p>Le relative risorse sono destinate alla concessione di un cosiddetto “buono-lavoro portuale” pari all’80% della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e

	<p>di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare modelli di organizzazione e di gestione riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa; - incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa. <p>I termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio, nonché le modalità di erogazione dello stesso, saranno stabiliti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.</p>
Commi 503 e 504	<p>Misure a favore del settore dell'autotrasporto</p> <p>Si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere <u>un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci.</u></p> <p>Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, • esercenti le attività di trasporto merci (non in conto proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, • iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori. <p>Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p><u>Con successivo Decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2023, saranno stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.</u></p>
Comma 505	<p>Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli</p> <p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, si dispone la <u>riduzione del 70% dell'ammontare dell'indennizzo</u> (art. 18, comma 5, lettera b, Regolamento di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495) <u>dovuto per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate</u>, a decorrere dal 2023.</p>
Comma538	<p>Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale</p> <p>Si dispone la <u>proroga del c.d. "bonus psicologo"</u> (art. 1-quater, comma 3, D.L. 228/2021) anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, <u>elevando il limite massimo pro capite del contributo fino a 1.500 euro a persona</u> (anziché 600 euro previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi - e più ridotti - tetti complessivi di spesa (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro).</p>
Comma 579	<p>Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche</p> <p>Si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali (art. 13, Legge 118/1971); - la pensione in favore degli invalidi civili totali (art. 12, Legge 118/1971); - l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi (art. 1, Legge 381/1970); - la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali (Legge 66/1962). <p>Tali importi, poi, non si computano ai fini dell'eventuale maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001.</p>
Commi 595-602	<p>Aiuti di stato COVID-19 e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali</p> <p>Si dettano disposizioni per il <u>recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza</u> rispetto alla misura consentita ai sensi del c.d. "Temporary Framework COVID-19" (Sezione 3.1).</p>

	<p>Il comma 595 elenca le misure legislative agevolative interessate dalle disposizioni in esame: si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico <u>a sostegno delle imprese del settore turistico</u>.</p> <p>Il comma 596 dispone che gli aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possano essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1). In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, il comma 597 prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi.</p> <p>In caso di mancata restituzione volontaria, il successivo comma 598 dispone che il corrispondente importo debba essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.</p> <p>Ai sensi del comma 599, non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione.</p> <p>Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell'obbligo di restituzione degli aiuti eccedenti, si applica, per espresso richiamo del comma 601, la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato "de minimis".</p> <p>Il comma 600 demanda ad <u>un Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma</u>.</p> <p>Ai sensi del comma 602, le disposizioni in commento entrano in vigore il 29 dicembre 2022.</p>
Commi 603-606	<p>Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo (con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) il "<u>Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo</u>".</p> <p>Le risorse del Fondo (comma 604) saranno destinate alle seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione italiana; 2) rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo; 3) supportare l'inserimento nel mercato del lavoro; 4) ampliare i bacini di offerta di lavoro. <p><u>Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo saranno stabilite con uno o più Decreti del Ministro del turismo, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Commi 607-609	<p>Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "<u>Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica</u>", con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, <u>al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale</u> (comma 608).</p> <p><u>La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un Decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il MEF, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Comma 610	<p>Cammini religiosi</p> <p>Si incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il Fondo per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini religiosi» e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano (art. 1, comma 963, <u>Legge 234/2021</u>).</p> <p>Le disposizioni attuative del Fondo sono state adottate con <u>DM 23 giugno 2022</u>, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) azioni per il rilancio e promozione, finalizzate all'ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale "<u>Cammini religiosi</u>"; b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l'offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

<p>Commi 611-612</p>	<p>Fondo per il turismo sostenibile</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, il "<i>Fondo per il turismo sostenibile</i>", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.</p> <p>Le risorse del Fondo sono destinate alle seguenti finalità:</p> <p>a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;</p> <p>b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;</p> <p>c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.</p> <p><u>Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse saranno stabilite con uno o più Decreti del Ministro del Turismo da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
<p>Commi 614 e 615</p>	<p>Crediti d'imposta in materia sportiva</p> <p>Si dispone la proroga, <u>anche per l'anno d'imposta 2023 e limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa</u>, del credito d'imposta, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p> <p>Si rende inoltre applicabile <u>anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023</u> il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% e comunque in misura non superiore a 10.000 euro, <u>alle imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.</u></p>
<p>Comma 630</p>	<p>Istituzione della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito"</p> <p>Si sostituisce, a decorrere dal 2023, la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") con due nuovi strumenti:</p> <p>a) la «<u>Carta della cultura Giovani</u>», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;</p> <p>b) la «<u>Carta del merito</u>», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.</p> <p>Le due Carte sono cumulabili. <u>I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo delle stesse saranno definiti con Decreto del Ministro della cultura da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
<p>Comma 631</p>	<p>Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo</p> <p>Si modifica la denominazione del "<i>Fondo unico per lo spettacolo</i>" (c.d. FUS), di cui all'art. 1 della Legge 163/1985.</p>
<p>Comma 632</p>	<p>Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo con una dotazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 milioni di euro per il 2023; - di 34 milioni di euro per il 2024; - di 32 milioni di euro per il 2025; - di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. <p><u>La definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse è demandata a un Decreto del Ministro della cultura da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
<p>Comma 634</p>	<p>Imprese culturali</p>

	<p>Si dispone l'incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 della dotazione del "Fondo per le piccole e medie imprese creative" (art. 1, comma 109, Legge 178/2020) allo scopo di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative. La disciplina attuativa è stata adottata con DM 19 novembre 2021.</p>
Commi 637 e 638	<p>Fondo editoria</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, si pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali.</p> <p>Si ricorda in proposito che l'art. 1 del D.L. 353/2003 ha previsto (a decorrere dal 1° gennaio 2004), che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d'arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con Decreto ministeriale (21 ottobre 2010) applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie.</p>
Commi 669-671	<p>Accoglienza profughi dall'Ucraina</p> <p>Si proroga, dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023, la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (DPCM 28 febbraio 2022) in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (comma 669).</p> <p>Si sopprime contestualmente la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 670).</p> <p>Da ultimo, si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'art. 31 del D.L. 21/2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 671).</p>
Commi 685-690	<p>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata</p> <p>Si dispone il rifinanziamento del credito di imposta nella misura del 36% delle spese sostenute entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario (art. 1, comma 73, Legge 145/2018), per gli anni 2023 e 2024, in relazione gli acquisti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; - imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. <p><u>La definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandate a un Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 120 giorni dal 1° gennaio 2023.</u></p>
Commi 695 e 696	<p>Fondo per il contrasto al consumo di suolo</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, <u>al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.</u></p> <p>La definizione dei criteri per il riparto del Fondo a favore delle Regioni e delle Province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate è demandata a un successivo Decreto ministeriale.</p>

<p>Commi 791-798</p>	<p><i>Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione</i></p> <p>Si dettano disposizioni in materia di <u>accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario</u>, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate PNRR.</p> <p>A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Sono disciplinate, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Comma 815</p>	<p><i>Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione</i></p> <p>Si proroga, <u>fino al 30 giugno 2023</u>, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di <u>disporre temporaneamente</u>, senza necessità di autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), <u>strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico</u>.</p> <p>Tale facoltà era stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. 137/2020. Con successivi provvedimenti, da ultimo con D.L. n. 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Commi 856 e 857</p>	<p><i>Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l’integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale</i></p> <p>Si istituisce, presso il Ministero della giustizia, un Fondo - con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025- <u>destinato al finanziamento di progetti volti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore (lett. a); - all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative (lett. b); - alla cura e all’ assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le Regioni (lett. c); - al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche (lett. d); - all’integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria (lett. e). <p><u>La definizione delle modalità e dei requisiti necessari ai progetti per l’accesso ai finanziamenti, è demandata ad un Decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.</u></p>
<p>Commi 894 e 895</p>	<p><i>Proroga Superbonus al 110 per cento</i></p> <p>Si conferma l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (piuttosto che al 90%) anche nel 2023 <u>per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali</u>.</p> <p>La riduzione della detrazione fiscale non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); - agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 c.c.) e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea e a



condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (art. 1129 c.c.) e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

VISITA IL NOSTRO SITO

www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it>

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

<https://www.facebook.com/uecoop>

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP *UECOOP*

per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI

<https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca>

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO

<https://www.virtualuecoop.it/>



**PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME**